

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### *La gerarchia dei regimi di conferimento*

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

## LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un [interessante intervento in questa rivista](#) è stato affrontato il tema del **rapporto** tra il **regime a realizzo controllato dell'articolo 177 Tuir** ed il diverso regime, ancorché sempre a realizzo controllato, dell'[articolo 175 Tuir](#).

La [risposta ad interpello n. 552 del 25.8.2021](#) ha affermato che, se sussistono le condizioni per applicare l'[articolo 177, comma 2](#) o l'[articolo 175 Tuir](#) è **quest'ultimo a dover prevalere**. Chi scrive si accoda alle conclusioni del precedente intervento evidenziando come **la tesi dell'Ufficio non possa essere accettata**.

Nel caso di specie, il conferimento poteva essere realizzato attraverso **tre norme del Tuir**:

- l'**articolo 9**, che prevede il **regime generale realizzativo** secondo cui la plusvalenza è determinata come **differenza il valore normale** della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto;
- l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) secondo cui le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni sono **valutate** (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria** per effetto del conferimento;
- l'[articolo 175 Tuir](#) secondo cui il valore di realizzo della partecipazione conferita (ovvero l'equivalente del corrispettivo di cessione) viene determinato in base ai **dati iscritti nella contabilità dei soggetti conferente e conferitario** ed è stabilito nel **maggiore** tra:
  1. il **valore attribuito nelle scritture contabili del conferente** ai titoli ricevuti in cambio della partecipazione conferita;
  2. il **valore attribuito nelle scritture contabili del conferitario** alla partecipazione conferita.

L'[articolo 177](#) ed il [175](#) prevedono entrambi una forma di **realizzo controllato** ma **le norme non sono sovrapponibili**.

Infatti, l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) confronta il **costo fiscalmente riconosciuto** del socio con **l'incremento del patrimonio netto della società** conferitaria che equivale al valore di iscrizione della partecipazione nella conferitaria.

Diversamente, nell'[articolo 175 Tuir](#), il **costo fiscalmente riconosciuto del socio** viene confrontato con il **valore contabile di iscrizione** della partecipazione in capo al conferitario ed in capo al conferente. In sostanza, **viene utilizzato il valore più alto dei due**.

Le differenze, tuttavia, sono attinenti anche al **presupposto applicativo delle due norme**.

L'[articolo 177, comma 2](#) prevede che la conferitaria debba acquisire una partecipazione di controllo, inteso come **voti esercitabili in assemblea** della società conferita, ma **non prevede alcun requisito soggettivo** in capo ai soci conferenti.

Diversamente, l'[articolo 175 Tuir](#) contempla anche il **conferimento di partecipazioni di collegamento** ma richiede che il conferente sia un **soggetto operante nella sfera di impresa commerciale**.

Questo requisito, particolarmente stringente, rende l'[articolo 175 Tuir](#) di **rara applicazione**.

Nel caso della [risposta n. 552/2021](#), entrambe le previsioni normative potrebbero trovare applicazione, salvo nutrire qualche dubbio circa l'accettazione da parte dell'Agenzia in relazione al conferimento ex articolo 177 comma 2 di una **partecipazione di minoranza** (20,52%) detenuta da una società, facente capo al socio persona fisica A.

Un collega attento mi ha segnalato che la prevalenza dell'[articolo 175](#) rispetto al [177 Tuir](#) non appare nuova, in quanto già enunciata nella **risposta ad interpello n. 248 del 6.8.2020**; intervento che è passato **sotto il silenzio della stampa specializzata**.

Si tratta di una presa di posizione che lascia un po' perplessi in quanto la [circolare 33/E/2010](#) ha avuto modo di precisare che il **regime di cui all'articolo 177 comma 2** ha **piena dignità rispetto a quello generale di cui all'articolo 9** che prevede il **realizzo a valore normale**.

Ebbene, se il [177 Tuir](#) ha pari dignità della norma ordinaria, non si vede perché il 175 debba addirittura prevalere sul 177.

Forse, ma un chiarimento ulteriore potrebbe essere raccomandabile, il **regime del 175 va letto alla stessa stregua dell'articolo 176 Tuir**, ossia come una norma che prevede un **regime necessitato**.

È noto, infatti, come il conferimento di azienda debba necessariamente essere **fiscalmente**

**neutro** se sussistono i requisiti dell'[articolo 176 Tuir](#).

In effetti, il **comma 1** ha un tenore di **norma imperativa** che **non offre una opzione**. La motivazione data dall'Agenzia, tuttavia, è ad ogni modo **non convincente del tutto**.

Si pone il problema a questo punto di fare mente locale sulle **operazioni di conferimento già implementate nel corso degli anni** e sull'applicazione degli [articoli 175](#) e [177 Tuir](#).

Ne sono ovviamente **esclusi** tutti i casi – abbastanza frequenti - in cui i **conferenti erano persone fisiche che operavano nella loro sfera privata**. In questo caso, infatti, l'[articolo 175 Tuir](#) **non poteva trovare applicazione**.